

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n. 92/2021, ad iniziativa della Giunta regionale concernente: «Ulteriori modifiche alla legge regionale 14 novembre 2011, n.21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura)», nel testo approvato dalla II Commissione, trasmesso con nota assunta al protocollo n. 38 del 24 febbraio 2022;

Visto l'articolo 11, comma 4, della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4;

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle Autonomie Locali entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento Interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Massimo Bacci e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12 del 9 marzo 2022;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 9 marzo 2022;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente

Alessandro Gentilucci

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 92/2021, ad iniziativa della Giunta regionale concernente: «Ulteriori modifiche alla legge regionale 14 novembre 2011, n.21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura)», nel testo approvato dalla II Commissione, trasmessa con nota assunta al protocollo n. 20 del 24 febbraio 2022;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15;

Visto l'articolo 19 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1,2,3,4 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Federico Castellucci e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12 del 10 marzo 2022;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari della maggioranza dei componenti del Consiglio;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 10 marzo 2022;

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole condizionatamente all'introduzione delle seguenti modifiche:
 - a. al comma 7 dell'articolo 4 (Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 21/2011) dopo le parole "o associate" sono inserite le seguenti: "o da artigiani alimentari della zona";
 - b. al comma 1 dell'articolo 6 (Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 21/2011) sono soppresse le seguenti parole "nella Regione";
 - c. al comma 1 dell'articolo 7 (Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 21/2011), dopo le parole "di ippoturismo, promozionali," sono inserite le seguenti: "che favoriscano la crescita turistica e culturale";
2. di approvare e presentare all'Assemblea legislativa regionale la seguente osservazione:

- a. si evidenzia l'esigenza di non far entrare il dispositivo in contrasto con quanto previsto dalla normativa regionale in materia di enoturismo. Al riguardo, per prevedere specifiche attività di degustazioni, anche con miscita di vini, o birra o distillati, questi devono provenire prevalentemente dalla stessa azienda agricola o da altre aziende agricole e non genericamente "dalla Regione", ivi comprendendo quindi produzioni industriali che sono legittime ma che con l'azienda agricola hanno poco a che fare, tenuto conto che potrebbero, lecitamente, reperire le loro materie prime anche altrove. Nondimeno, tali attività specifiche di degustazioni possono e devono svolgersi con delle procedure comparabili a quelle svolte in ambito enoturistico, altrimenti si avrebbe una concorrenza sleale tra aziende agricole della stessa Regione.

Il Presidente

F.to Gianfranco Alleruzzo

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA (ART. 8 DELLA L.R. 31/2001)

Articolo 1 (Modifica all'articolo 2 della l.r. 21/2011)

L'articolo 1 introduce la lettera h bis) nell'articolo 2 della l.r. 21/2011. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 2 (Modifica all'articolo 3 della l.r. 21/2011)

L'articolo 2 sostituisce le lettere d) ed e) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 21/2011 e introduce la lettera e bis). Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 3 (Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 21/2011)

L'articolo 3 sostituisce l'articolo 4 della l.r. 21/2011. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 4 (Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 21/2011)

L'articolo 4 sostituisce l'articolo 5 della l.r. 21/2011. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 5 (Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 21/2011)

L'articolo 5 sostituisce l'articolo 6 della l.r. 21/2011. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 6 (Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 21/2011)

L'articolo 6 sostituisce l'articolo 7 della l.r. 21/2011. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 7 (Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 21/2011)

L'articolo 7 sostituisce l'articolo 8 della l.r. 21/2011. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 8 (Inserimento dell'articolo 8 bis nella l.r. 21/2011)

L'articolo 8 inserisce l'articolo 8 bis nella l.r. 21/2011. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 9 (Modifica all'articolo 10 della l.r. 21/2011)

L'articolo 9 introduce il comma 2 bis nell'articolo 10 della l.r. 21/2011. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 10 (Modifica all'articolo 11 della l.r. 21/2011)

L'articolo 10 modifica l'articolo 11 della l.r. 21/2011. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 11 (Modifica all'articolo 12 della l.r. 21/2011)

L'articolo 11 modifica l'articolo 12 della l.r. 21/2011. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 12 (Modifica all'articolo 13 della l.r. 21/2011)

L'articolo 12 modifica l'articolo 13 della l.r. 21/2011. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 13 (Sostituzione dell'articolo 15 della l.r. 21/2011)

L'articolo 13 sostituisce l'articolo 15 della l.r. 21/2011. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 14 (Modifiche all'articolo 16 della l.r. 21/2011)

L'articolo 14 modifica l'articolo 16 della l.r. 21/2011. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 15 (Sostituzione dell'articolo 18 della l.r. 21/2011)

L'articolo 15 sostituisce l'articolo 18 della l.r. 21/2011. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 16 (Modifica all'articolo 20 della l.r. 21/2011)

L'articolo 16 modifica l'articolo 20 della l.r. 21/2011. La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto l'attività di formazione prevista rientra comunque all'interno degli interventi complessivi del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche (PSR) oggetto di rimodulazione periodica in relazione alle effettive esigenze e nell'ottica del completo impiego delle risorse comunitarie. Ad ogni buon conto si precisa che, per la realizzazione del PSR, nel bilancio regionale vigente, lo stanziamento, che costituisce il limite massimo complessivo di cofinanziamento, è iscritto nella Missione 16, Programma 3, Titolo 1 a carico del capitolo sotto riportato:

Missione/ Programma	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2021	stanziamento anno 2022	stanziamento anno 2023	Note
16/3	2160310023	Spese per l'attuazione del Piano di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 - Quota di finanziamento regionale - Spese correnti	500.000,00	3.500.000,00	10.000.000,00	Stanziamento già iscritto

Articolo 17 (Inserimento dell'articolo 20 bis nella l.r. 21/2011)

L'articolo 17 inserisce l'articolo 20 bis nella l.r. 21/2011. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 18 (Modifica all'articolo 23 della l.r. 21/2011)

L'articolo 18 modifica l'articolo 23 della l.r. 21/2011. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 19 (Modifiche all'articolo 37 della l.r. 21/2011)

L'articolo 19 modifica l'articolo 37 della l.r. 21/2011. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 20 (Modifica all'articolo 38 della l.r. 21/2011)

L'articolo 20 modifica l'articolo 38 della l.r. 21/2011. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 21 (Inserimento dell'articolo 42 bis nella l.r. 21/2011)

L'articolo 21 inserisce l'articolo 42 bis nella l.r. 21/2011. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 22 (Invarianza finanziaria)

La disposizione attesta l'invarianza finanziaria della legge dalla quale non scaturiscono oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.